

(N. 1300-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 19 settembre 1950 (V. Stampato N. 1186)*

*modificato dalla Commissione speciale del Senato della Repubblica per la ratifica dei decreti legislativi
emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 2 dicembre 1950*

*modificato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 2 febbraio 1951 (V. Stampato N. 1186-B)*

d'iniziativa del deputato VETRONE

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 FEBBRAIO 1951

Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori-scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ratifica del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori-scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto.

Articolo unico.

Il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, è ratificato.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori-scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto.

Articolo unico.

Il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. - È sostituito dal seguente:

«I direttori di scuole tecniche industriali, che abbiano già conseguito la qualifica di titolare nelle scuole di tirocinio ad orario ridotto e nei laboratori-scuola, con provvedimento ministeriale e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati, anche se sprovvisti di laurea, nel ruolo dei direttori di scuola tecnica industriale e collocati nel gruppo A, grado 7°, con il trattamento economico e lo sviluppo di carriera di cui alla tabella A, allegata alla legge 15 giugno 1931, n. 889 ».

p. *Il Presidente della Camera dei deputati*

MARTINO.